

Allegato Settore EA 28 REGOLAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE

Le prescrizioni contenute nel documento rappresentano la conformità al documento Accredia Rt 05 e successive integrazioni, nel rispetto della normativa collegata.

L'Allegato definisce specifiche regole per la certificazione dei SGQ del settore EA 28 in conformità al modello di norma ISO 9001

L'Allegato è parte integrante del 'Regolamento delle Attività di Certificazione dei Sistemi di Gestione' approvato da IVAC INSTITUTO DE CERTIFICACION.

Le condizioni generali che saranno considerate valide a tutti gli effetti sono quelle pubblicate nella pagina web www.ivac.es di libera consultazione.

1. GENERALITÀ

Di seguito si elencano condizioni specifiche per il processo di certificazione e le modalità di svolgimento corretto delle verifiche ispettive, in funzione di caratteristiche strutturali delle imprese di costruzione; per tali strutture si elencano aspetti e criteri da tenere in considerazione:

1.1 IMPRESE GENERALI, strutture con competenze pluridisciplinari e che operano con responsabilità di coordinamento di singole imprese specializzate;

- ✓ profilo dell'organizzazione, pianificazione e coordinamento delle singole commesse con Piani della Qualità estesi a tutte le attività di cantiere, incluse quelle realizzate da subappaltatori
- ✓ gestione delle attività di progettazione, se presente
- ✓ processo di valutazione dei fornitori e di approvvigionamento delle materie prime
- ✓ gestione del processo di outsourcing, qualificazione contratti, requisiti del SGQ richiesti agli stessi
- ✓ gestione delle attività di controllo in cantiere, Piani di controllo diretti e/o proposti da subappaltatori
- ✓ gestione collaudi
- ✓ In tale tipologia di Impresa rientra anche il profilo di 'General contractor'

1.2 IMPRESE SPECIALIZZATE, strutture che operano in uno o più settori specialistici, in conformità a procedimenti e/o procedure standardizzati:

- ✓ gestione delle attività di progettazione, se presente
- ✓ gestione processo di valutazione dei fornitori e approvvigionamento delle materie prime
- ✓ definizione di procedure/istruzioni di esecuzione di processi tecnici tipici dell'impresa, compresa la verifica e la validazione degli stessi
- ✓ pianificazione delle singole commesse, qualora non sia richiesto obbligatoriamente dal committente la compilazione di Piano della Qualità.

1.3 CONSORZI TRA IMPRESE, raggruppamenti di organizzazioni ammessi ad appalti pubblici, quali consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro ex L. 422/1909 e s.m., consorzi tra imprese artigiane ex L. 443/1985 e consorzi stabili ex L.109/1994 e s.m.

- ✓ Altri consorzi di natura diversa sono equiparati a imprese singole in relazione ai requisiti previsti del SGQ:
- ✓ individuazione della natura giuridica del consorzio
- ✓ lo scopo della certificazione deve includere la descrizione delle attività e delle opere di cui il consorzio assume responsabilità verso il committente; nel caso in cui lo scopo di certificazione si limiti alla sola descrizione di attività di servizio e/o coordinamento delle attività svolte, il consorzio si presenta come società di servizi e pertanto certificabile nel settore EA 35
- ✓ definizione di procedure di interfaccia che regolamentano le modalità di gestione ed il controllo delle imprese consorziate dal momento in cui viene acquisita la commessa e durante la realizzazione della stessa
- ✓ definizione del processo di gestione e monitoraggio delle commesse assegnate alle consorziate e misurazione dell'efficacia dell'attività svolta
- ✓ definizione delle modalità di intervento in caso di inadempimento da parte della consorziate

1.4 ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D'IMPRESA – ATI: Le Associazioni Temporanee di Impresa non sono certificabili. Lo sono solo ed esclusivamente le singoli Organizzazioni appartenenti alle stesse. Di seguito si distinguono due tipologie di ATI e le modalità rispettive applicate da Ivac in sede di verifica ispettiva.

A. **ATI DI TIPO ORIZZONTALE:** si definisce tale un raggruppamento di imprese con caratteristiche produttive omogenee

E' necessario verificare che il SGQ dell'organizzazione mandataria della ATI orizzontale - o della Soc Consortile costituita - assicuri il coordinamento ed il controllo dei processi produttivi affidati all'Organizzazione mandante a garanzia della conformità dei requisiti applicabili della norma ISO 9001. I cantieri gestiti da ATI o da Soc consortile come precedentemente definita, possono essere utilizzati come campioni rappresentativi per la valutazione del SGQ della sola Impresa che opera in qualità di mandataria; al contrario, non può essere utilizzato un cantiere dell'ATI per valutare il SGQ di una Impresa che opera in qualità di mandante.

B. **ATI DI TIPO VERTICALE:** si definisce tale un raggruppamento di imprese con caratteristiche produttive non omogenee o ATI di tipo orizzontale con suddivisione formalizzata delle attività lavorative in lotti di produzione, non sono definiti criteri particolari in sede di valutazione, in quanto ogni singola organizzazione deve applicare il proprio SGQ.

2. CRITERI SPECIFICI PER PROCESSI /PRODOTTI

Si definiscono di seguito alcuni criteri minimi da considerarsi in verifica ispettiva, qualora siano svolte dall'impresa. Si tenga conto inoltre che gli stessi criteri vengono applicati dall'impresa anche in caso le attività fossero svolte da un subappaltatore.

2.1 PREFABBRICAZIONE A PIÈ D'OPERA: qualora l'impresa realizzi in cantiere elementi prefabbricati - o in caso la stessa attività sia svolta da subappaltatore - l'impresa deve garantire un controllo diretto con personale proprio in sito; e' necessario quindi che i controlli iniziali, in produzione e finali siano documentati e condotti secondo modalità documentate, tenendo conto ed evidenziando le normative vigenti, o dettagliati nel Piano della qualità di commessa.

2.2 PRODUZIONE DI CALCESTRUZZO E MALTE IN CANTIERE: in caso di produzione di calcestruzzo strutturale, vale quanto sopra descritto; in caso di produzione di calcestruzzo non strutturale l'impresa deve garantire controlli sulle caratteristiche funzionali di utilizzo, e se richiesto anche controlli sui parametri chimico-fisici dei componenti da miscelare indicati dal Capitolato speciale di appalto. Gli inerti utilizzati per la produzione in cantiere devono essere provvisti di marcatura CE.

2.3 PRODOTTI ACQUISTATI SUL MERCATO: è necessario che l'impresa indichi ed elenchi all'interno della propria documentazione di sistema i prodotti critici impiegati nelle lavorazioni, garantendo la necessaria conoscenza e competenza in materia di normativa tecnica, in quanto la Direzione Tecnica di Ivac dovrà verificare ed accettare l'elenco dei materiali critici in sede di analisi documentale e confermarlo in sede di verifica ispettiva in sito. Sono da considerarsi prodotti critici perché componenti strutturali

- ✓ ferro d'armatura
- ✓ cementi
- ✓ calcestruzzo preconfezionato
- ✓ blocchi in calcestruzzo e/o in laterizio
- ✓ manufatti strutturali prefabbricati in calcestruzzo, in acciaio ed altri esistenti sul mercato che rientrano nella stessa tipologia.

Per altri prodotti, l'impresa deve stabilire criteri di accettazione.

3. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI CANTIERI DA SOTTOPORRE A VISITA

Si riporta di seguito uno schema esemplificativo, riportando le definizioni dell'Allegato A al DPR 34/2000, ovvero

Macrofamiglia	Tipologia d'opera
Opere edili	OG 1 e OG 2
Opere infrastrutturali	OG 3 e OG 4
Opere idrauliche	OG 5 - OG 6 - OG 7 - OG 8

Opere impiantistiche

OG 9 – OG 10 – OG 11

Opere di riqualificazione ambientale

OG 12 e OG 13

Le lavorazioni specializzate/ speciali codificate come OS non sono per loro natura accorpabili e vanno considerate singolarmente.

Si distinguono inoltre due differenti situazioni relativamente alla tipologia dei cantieri, ovvero

- ✓ Cantieri – siti temporanei – si definiscono tali i siti esterni nei quali e' presente una organizzazione per uno specifico progetto (ad es cantieri di costruzione impegnativi o di lunga durata, installazioni di grande entità o attività di servizio complessa)
- ✓ Attività di 'lavoro esterno' – si definisce tale una attività svolta da singole persone o piccoli gruppi dell'organizzazione/Impresa presso una sede del committente o presso sedi dallo stesso individuate, e attività svolte da unità mobili. Esempi tipici: servizio di Terzo Responsabile di impianti, installazione di impianti non complessi di tipo elettrico o termo-idraulico, piccoli cantieri edili.

4. MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DI VERIFICA ISPETTIVA: REQUISITI INTEGRATIVI SPECIFICI DEL SETTORE

Si differenziano modalità in caso di verifiche iniziali, verifiche di sorveglianza/mantenimento e verifiche di rinnovo della certificazione.

4.1 Criteri generali da considerarsi:

- ✓ Le attività di verifica riguardano l'applicazione dei requisiti della norma ISO 9001
- ✓ Le attività di verifica devono essere svolte presso la sede dell'impresa e presso i siti produttivi/cantieri
- ✓ I tempi di verifica sono calcolati sulla base dell'organico complessivo dei lavoratori dell'azienda – sede e cantieri – comprensivo dell'intero personale le cui attività lavorative sono connesse ai processi riportati nello scopo di certificazione; il numero totale degli addetti include anche il personale non permanente; il calcolo dell'organico complessivo dell'azienda viene determinato con un numero di addetti medio – definito numero di addetti equivalenti - , ragionevole e congruente con la complessità dei processi realizzati e inclusi nello scopo di certificazione, sulla base di informazioni ricevute dall'impresa relativamente al rapporto tra fatturato medio degli ultimi tre anni e somma dei costi sostenuti per il personale e somma dei costi sostenuti per le prestazioni di servizi e di lavorazioni eseguite da terzi, specifici per le attività di costruzione.
- ✓ I tempi di verifica sono incrementati in funzione del numero di cantieri operativi al momento della verifica e della loro complessità; la verifica presso il primo cantiere non viene considerato nel calcolo dei tempi aggiuntivi, sono computati come tempi aggiuntivi, tutti quelli necessari ai trasferimenti e superiori ad 1 ora.
- ✓ Analisi previa dei documenti del SGQ realizzata da valutatore qualificato nel settore EA 28 con accertamento del 'campo di applicazione' definito con chiarezza e puntualità, dell'ammissibilità delle esclusioni, di modifiche apportate nel corso del triennio di validità della certificazione, dell'elenco dei documenti previsti dal SGQ
- ✓ nell'arco di tempo di validità della certificazione devono essere sottoposte a verifica tutte le tipologie di attività svolte e rientranti nello scopo di certificazione per almeno due volte ; dovranno essere eliminate dallo scopo del certificato le attività per le quali non e' stato possibile verificare in cantiere l'operatività

4.2 VALUTAZIONE INIZIALE/DI CERTIFICAZIONE:

- ✓ non è possibile rilasciare certificazione in assenza di verifiche in cantiere
- ✓ devono essere verificate tutte le tipologie di processi identificati
- ✓ devono sempre essere valutati almeno due cantieri operativi che si trovino in stato di avanzamento lavori significativo; in particolare deve essere sottoposto a verifica un cantiere per ciascuna macrofamiglia e per ciascuna categoria speciale; se in uno stesso cantiere sono effettuate attività riconducibili a più macrofamiglie, la verifica ispettiva presso quel cantiere può essere ritenuta valida per coprire tutte le macrofamiglie interessate.

- ✓ Nel caso di imprese il cui numero di addetti superi le 10 unità - tra personale permanente, stagionale, temporaneo, collaboratori e subappaltatori - devono essere verificati almeno 2 cantieri operativi anche in caso di unica attività in medesima macrofamiglia
- ✓ Per le imprese di dimensioni molto ridotte il cui numero degli addetti non supera le 10 unità - tra personale permanente, stagionale, temporaneo, collaboratori e subappaltatori - che dispongano di unico cantiere, la verifica può limitarsi all'unico sito produttivo
- ✓ È prevista la 'verifica documentale di una attività' in sostituzione di una sola attività nell'ambito della macrofamiglia di cui e' stato possibile verificare almeno 1 cantiere. Non e' applicabile la 'verifica documentale di attività' in caso di attività lavorative rientranti in categorie speciali. La 'verifica documentale di attività' può ritenersi valida solo in presenza di certificato di regolare esecuzione e delle registrazioni previste per legge, documenti che dimostrino gestione della commessa in modo controllato, adeguatezza e completezza dei contratti di subappalto, rispetto del contratto con il committente. Quanto detto, purché le attività non siano state concluse da oltre tre anni, salvo che per le categorie OG5 - OG9 - OG10 per le quali sono ammessi cinque anni.
- ✓ L'utilizzo delle evidenze documentali non e' applicabile nel caso di imprese di dimensioni molto ridotte che dispongano di 1 solo cantiere aperto
- ✓ In relazione alle 'attività di lavoro esterno' e' necessario effettuare almeno una verifica ispettiva in un sito operativo, per ogni tipologia di attività svolta

4.3 SORVEGLIANZE/MANTENIMENTI PERIODICI

- ✓ le sorveglianze annuali, a garanzia del mantenimento della certificazione, prevedono almeno una verifica presso il cantiere/sito produttivo
- ✓ sono previste tolleranze sugli intervalli annuali in caso di eventuali periodi di inattività dell'impresa; il tempo di tolleranza deve rientrare in + o - tre mesi rispetto alla data di realizzazione della verifica iniziale

4.4 RINNOVO DELLE CERTIFICAZIONI/RI-CERTIFICAZIONE

- ✓ riesame completo effettuato secondo quanto previsto dal regolamento Generale, ovvero trenta giorni precedenti la scadenza del certificato; non sono ammesse proroghe
- ✓ vengono applicati tutti i criteri generali indicati al punto 4.1
- ✓ nello scopo di certificazione del successivo triennio andranno riportate esclusivamente le attività che sono state oggetto di verifica almeno **due volte nel passato triennio**, fatte salve le eventuali estensioni intervenute
- ✓ in verifica di rinnovo e' ammesso l'utilizzo di evidenze documentali secondo le modalità precedentemente indicate al punto 4.2

5. DEFINIZIONE DELLO SCOPO DI CERTIFICAZIONE

Lo scopo di certificazione deve far riferimento **esclusivamente alle attività realizzate e corrispondenti alle tipologie di lavori ed opere per cui l'impresa ha dato evidenza di operare al momento della verifica ispettiva** o per le quali e' in grado di dimostrare di aver operato secondo quanto prescritto al punto 4.2 relativamente alla 'verifica documentale sostitutiva'.

L'oggetto del certificato deve essere formulato secondo i criteri sopra definiti ed utilizzando le seguenti diciture:

Progettazione e costruzione di	Tipologia dell'opera
Costruzione di	Tipologia dell'opera
Installazione di	Tipologia dell'opera
Manutenzione di	Tipologia dell'opera
Ristrutturazione di	Tipologia dell'opera

- ✓ Per 'costruzione' si intendono le attività ed opere realizzate in cantiere, incluso l'utilizzo di prefabbricati, direttamente dalla parte dell'impresa responsabile della realizzazione, o, nel caso di attività affidate all'esterno ma controllate da personale dell'impresa stessa. Il termine 'costruzione' può essere sostituito da 'esecuzione' se tale dizione chiarisse meglio la tipologia di

attività svolta.

- ✓ Nella definizione dello scopo di certificazione, i riferimenti ai codici alfanumerici delle categorie generali o speciali di cui all'Allegato A del DPR 34/2000, possono essere inseriti solo in caso di richiesta specifica da parte dell'Organizzazione, in fase di definizione dello scopo di certificazione.
- ✓ Ai sensi della Determinazione n. 11 del 14 Maggio 2003 dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici le tipologie di attività certificate si intendono riferite al sistema organizzativo aziendale nel suo complesso e pertanto sono utilizzabili ai fini della qualificazione delle Imprese di Costruzione come previsto dall'Art. 8 della Legge 109 dell'11 Febbraio 1994 e s.m. e del DPR n 34 del 25 Gennaio 2000 e s.m..
- ✓ Lo scopo della certificazione, alla luce di quanto sopra esposto, può non coincidere con l'insieme delle categorie riportate dalla Attestazione di Qualificazione SOA – qualora posseduta dall'impresa – né coincidere con l'intera dizione delle declaratorie delle categorie OG e OS come riportate nell'Allegato A dello stesso regolamento di qualificazione DPR 34/2000.

6. APPLICAZIONE ED ESCLUSIONE DELLA PROGETTAZIONE

6.1 L'Organizzazione viene certificata con riferimento alla 'progettazione, quando:

- e' responsabile del progetto dell'opera realizzata
- esegue direttamente con proprio personale qualificato le attività di progettazione
- controlla l'esecuzione affidata all'esterno mantenendone responsabilità del controllo e del coordinamento delle attività di progettazione con proprio personale qualificato. In questo caso l'Organizzazione deve dare garanzia di valutazione e qualificazione del soggetto affidatario; definire contrattualmente tutti gli aspetti dell'attività progettuale affidata; definire un documento di pianificazione delle attività progettuali; definire le responsabilità e le modalità di esecuzione delle attività di verifica, di riesame e di validazione della progettazione

6.2 l'esclusione del requisito 7.3 'progettazione' della norma ISO 9001:2000 dal SGQ dell'Organizzazione e' ammesso solo quando effettivamente non svolge alcuna attività di progettazione: l'esclusione dovrà riportare 'motivazione' e in tal caso l'esclusione si avrà anche nello scopo della certificazione. Nessuna rilevanza riveste ai fini della valutazione del SGQ, la presenza o meno della qualificazione alla progettazione nell'Attestazione SOA, in quanto la stessa viene rilasciata solo sulla base di presenza in organico di numero minimo di personale tecnico.

- Qualora l'impresa effettui solo limitate attività di progettazione, non riconducibili alla progettazione dell'opera, deve prevedere comunque l'applicazione del requisito anche se limitato ad alcune attività. In tal caso, comunque, non sarà riportata la dicitura nello scopo del certificato
- Qualora l'impresa abbia predisposto il SGQ anche per l'attività progettuale in conformità al requisito 7.3, ma non esistano evidenze di applicazione di tale attività al momento della verifica, la dicitura non sarà riportata nello scopo del certificato. Potrà essere possibile l'inserimento a condizione che l'impresa si trovi in condizioni di aver sviluppato una commessa con sostanziali attività di progettazione: in tal caso Ivac potrà realizzare una verifica straordinaria ed in caso di esito positivo della valutazione, riporterà nello scopo di certificazione il termine 'progettazione' solo riferito alle tipologie di opere applicabili.

7. TRASFERIMENTO DI INFORMAZIONI ALL'ENTE DI ACCREDITAMENTO

e-mail: -

Parc Científic Universitat de València
C/ Catedrático Agustín Escardín, 9. - 46980 Paterna (Valencia)
Telefono (0034) 963 943 905 - Fax (0034) 963 943 919
e-mail: ivac@ivac.es - www.ivac.es

Le Organizzazioni certificate da **IVAC** nel settore EA 28 sono pubblicate su sito web www.ivac.es Registro delle Imprese Certificate e su sito web www.Accredia.it nell'elenco LS 08 – Organizzazioni certificate da organismo riconosciuto

IVAC e' tenuto a comunicare tempestivamente a **ACCREDIA** e a **ENAC** ogni provvedimento applicato nei confronti dell'Organizzazione certificata – sospensione e revoca del certificato -

DATA, FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE E TIMBRO DELL'IMPRESA

Data:

Nome del rappresentante legale dell'impresa:

Dichiara di conoscere il processo di Certificazione e accetta il presente ALLEGATO al REGOLAMENTO specifico per le Imprese rientranti nel settore EA 28 .

Firma: